

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1522-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI e PAPALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1961

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1962

Modifica aggiuntiva al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo comma, del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — Sostengono i presentatori onorevoli Picchiotti e Papalia la necessità urgente ed improrogabile di « adeguare la disposizione dell'articolo 489, secondo comma, del codice di procedura penale con quella del secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile » « *per combattere tutti i tentativi defatigatori posti in essere dai colpevoli per ritardare l'obbligo del risarcimento dei danni stabiliti dal giudicato in favore delle parti vittime di un reato* ».

Soggiungono i presentatori: « *Anni di lunga e amara attesa passano per costoro prima che il pronunziamento del giudice sia divenuto definitivo. Non si riesce a comprendere come, trattandosi della stessa materia, liquidazione di danni, disciplinata sia in sede civile che in sede penale, vi possano essere facoltà diverse attribuite al giudice* ».

Finalità di questo disegno di legge è dunque quella di dare al giudice penale gli stessi poteri del giudice civile in materia di concessione di esecuzione provvisoria su somme assegnate a titolo di provvisoria per danni o anche a titolo di liquidazione globale del danno patito.

Merita d'essere rilevato che la aggiunta proposta, a tale fine, all'articolo 489 del codice di procedura penale attribuisce al giudice penale non facoltà ma obbligo di concessione, su istanza della parte.

Per quanto si tratti di articolo unico e breve, la materia cui esso fa riferimento è così vasta e complessa da giustificare una diffusa trattazione. La maggioranza della 2^a Commissione, aderendo alla motivata esposizione fatta dal relatore sottoscritto, ha lungamente approfondito il problema pervenendo alla conclusione che il disegno di legge non possa essere accolto.

La prima osservazione che *ictu oculi* può essere fatta è che solo apparentemente la materia — oggetto della proposta — è eguale sia in sede civile che penale. È ben vero che, per gli articoli 23, 24 del codice di procedura penale l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere inserita e esercitata nel procedimento penale con la costituzione di parte civile.

Questa infatti è prevista al fine di dare modo a chi abbia risentito danno dal reato, o ai suoi eredi, di chiedere, in sede penale, le restituzioni o il risarcimento del danno da chi venga riconosciuto responsabile del reato e, come tale, tenuto a rispondere delle conseguenze civili.

La posizione, in rapporto a pagamenti, restituzioni o danni, fra attore e convenuto nel procedimento civile non è paragonabile a quella della parte lesa e dell'imputato nel procedimento penale. Nel primo l'attore fonda la sua domanda su un contratto, su una cambiale, su una scrittura, su un fatto in cui il convenuto è partecipe.

Nel secondo la parte offesa dal reato si costituisce parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno da uno o più imputati la cui reità è talvolta palese (flagranza, confessione, accertamento immediato eccetera) ma più spesso è dubbia o affidata a indizi più o meno validi.

L'articolo 282 del codice di procedura civile stabilisce in quali casi il giudice civile può, a istanza di parte, concedere l'esecuzione provvisoria. Dei quattro casi previsti tre fanno riferimento a prova documentale certa: atto pubblico, scrittura privata riconosciuta, sentenza passata in giudicato; appare ovvio che in tali casi il giudice civile possa, con tranquilla coscienza e senza rischi, concedere l'esecuzione provvisoria. Il quarto caso è quello del pericolo che il convenuto possa ritardare la restituzione e il risarcimento; e pare quasi superfluo avvertire che quel pericolo deve esistere in concorso con prove sicure dell'obbligo, non parendo lecito ammettere che si tema ritardo da parte di chi non abbia obbligo di restituire o di risarcire.

Il capoverso dell'articolo 282 del codice di procedura civile stabilisce testualmente: « L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre a istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunziano condanna al pagamento di provvisori... ». Questa norma rimanda all'altra che leggiamo nell'articolo 278 del codice di procedura civile nel quale è precisato che « quando è già accertata la sussistenza di un diritto ma è ancora controversa la quantità della prestazione do-

vuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. In tale caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisoria, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova». Dal che si evince che anche nel processo civile l'esecuzione provvisoria può concedersi quando sussistono le premesse necessarie per pronunciare condanna al pagamento della provvisoria che (articolo 278) può concedersi *quando è già accertata la sussistenza di un diritto e limitatamente alla quantità per cui si ritiene raggiunta la prova*.

Se pertanto condizioni così precise e severe sono richieste in sede civile come si può pretendere di dare potere di concedere la esecuzione provvisoria al giudice penale che non ha — normalmente — a disposizione i mezzi di prova che ha il giudice civile?

I presentatori hanno tenuto a chiarire che il disegno di legge è stato suggerito particolarmente dalla necessità di una più efficace tutela di coloro che vengono danneggiati da contravventori alle norme del codice stradale, i quali avrebbero facili alleate le compagnie assicuratrici, interessate a pagare quanto più tardi possibile.

Ma questo motivo non vale, evidentemente, a giustificare l'aggiunta proposta all'articolo 489 del codice di procedura penale. Il ritardo può verificarsi anche in sede civile, per l'accertamento della responsabilità, quando non è sorto processo penale.

Ai presentatori — cui è giusto riconoscere il lodevole intento di disciplinare la materia con maggior favore per i danneggiati da reato — è sfuggito, tra l'altro, il disposto dell'articolo 185 del codice di procedura penale richiamato proprio nell'articolo 489 che si vorrebbe ampliare. L'articolo 185 del codice di procedura stabilisce: « Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno

patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento *il colpevole* e le persone che, a norma delle leggi civili, devono rispondere per il fatto di lui ».

Chi è *il colpevole*?

Questo è il punto che, indipendentemente da ogni altra disamina e da altri motivi affiorati durante la discussione in Commissione, occorre tener presente per risolvere la questione sollevata dai proponenti.

Nel processo penale la condanna alle restituzioni ed il risarcimento è conseguente alla dichiarazione di responsabilità cioè di colpevolezza.

Nel processo civile la prova della esistenza di un obbligo si può avere sin dall'inizio. Il processo penale è dominato dall'interrogativo: chi è il colpevole? Può meritare concessione di esimenti? Ha agito, putacaso, per legittima difesa? eccetera.

L'articolo 185 del codice di procedura penale obbliga, come si è visto, *il colpevole*: ma l'articolo 27, primo capoverso, della Costituzione non consente che si parli di colpevole sino a che non è pronunciata sentenza definitiva. E allora come si può obbligare persona considerata non colpevole a pagare risarcimenti per danno cagionato da reato? Si fa sempre largo sfoggio della « presunzione di innocenza » che sarebbe sancita in detto articolo 27 della Costituzione. In verità come non è il caso di parlare di colpevolezza, così non è il caso di parlare di innocenza. Nessuna presunzione è lecita, in entrambi i sensi. L'accusato è posto, finché non è pronunciata sentenza definitiva, al limite fra le due ipotesi. La assoluzione o la condanna possono spostarli in un senso o nell'altro.

È chiaro, in ogni caso, che il giudice penale — di primo grado o anche d'appello — non può ignorare o violare il disposto costituzionale concedendo l'esecuzione provvisoria sui beni di persona la cui reità non è giuridicamente ancora assodata.

Per tali e per tanti altri motivi connessi la maggioranza della 2^a Commissione è contraria al disegno di legge n. 1522.

MONNI, relatore

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Sopra istanza di parte dovrà essere concessa dal Giudice la esecuzione provvisoria sulla somma assegnata a titolo di provvisoria da imputarsi nella liquidazione finale quando non vi siano elementi per la integrale liquidazione del danno.

Quando ciò sia ritenuto possibile, il Giudice, su istanza di parte, concederà la provvisoria esecuzione sulla somma globale assegnata ».